

Allegato 3)

## **NATI IN ITALIA E NON ITALIANI, CRESCIUTI IN ITALIA E NON ITALIANI**

### **Minori stranieri ostaggi di una legge inadeguata**

Non esiste nel nostro paese alcuna effettiva possibilità di acquisire automaticamente la cittadinanza da parte di bambini nati in Italia da genitori stranieri o da parte di giovani o giovanissimi giunti in Italia in tenera età.

L'acquisto della cittadinanza italiana avviene per trasmissione dai genitori (*ius sanguinis*) e nessun riconoscimento è invece presente, diversamente da altre legislazioni nazionali europee o di paesi che vantano una significativa tradizione sul tema (come nel caso degli U.S.A. o del Canada), alla facoltà di acquisto basata sulla nascita o l'integrazione scolastica e sociale, possibilità queste incentrate invece rispettivamente sullo *ius soli* e sullo *ius domicili*.

I minori nati in Italia da genitori stranieri sono oltre mezzo milione: quasi il 60% dei circa 900mila minori stranieri residenti nel Paese e il 7% dell'intera popolazione scolastica.

A fronte di un numero così elevato di bambini figli di immigrati, non disponiamo purtroppo di una legge in grado di riconoscerli automaticamente la possibilità di divenire cittadini italiani, seppure la loro storia personale e sociale in nulla differisce da quella dei coetanei: si tratta di un'occasione perduta perché mette a dura prova il desiderio di essere italiani, contrastandolo proprio nell'età della crescita e della formazione dei valori e dell'immaginario della persona.

Per questi minori è evidente la divaricazione tra lo status giuridico e l'identità personale, costruita nell'acquisizione del patrimonio linguistico e culturale e nei legami sociali: un'intera generazione cresce e rischia di restare straniera nel paese che sente come proprio, in cui è nata, si è formata, e nel quale intende restare per sempre; ovviamente scoprendosi straniera anche nei confronti della cultura e spesso della lingua del paese di appartenenza.

Attualmente l'unica possibilità di acquisto della cittadinanza per questa fascia della popolazione immigrata è quella che riconosce allo straniero nato in Italia, solo al raggiungimento della maggiore età ed entro un anno da questa data, la facoltà di chiedere la cittadinanza italiana, a condizione che vi "abbia risieduto legalmente senza interruzione". L'applicazione della normativa, però, ha confermato il carattere del tutto residuale di questa disposizione, in quanto la necessità di residenza (non solo la regolare presenza, come invece sarebbe auspicabile), anagraficamente registrata ed ininterrotta per l'intero arco della minore età, costituisce, nella maggioranza dei casi, ragione ostativa alla richiesta.

In condizioni ancora più difficili si trovano i minori che arrivano in Italia piccoli o piccolissimi con i genitori o per i ricongiungimenti familiari: vivono e crescono in Italia, frequentano le scuole italiane, ma per diventare cittadini italiani dovranno seguire, a partire dai 18 anni, lo stesso percorso burocratico degli immigrati stranieri adulti.

## **Ma quali sono gli ostacoli quotidiani per un bambino o un giovane non cittadino?**

Il minore nato in Italia da genitori stranieri risulta “straniero” all’anagrafe. Per questi bambini e bambine, che nascono, crescono e vivono da italiani, la scoperta di non essere italiani è dolorosa.

La “non cittadinanza” porta con sé una serie di ostacoli quotidiani.

Il minore nato in Italia da genitori stranieri è titolare di un **permesso di soggiorno** temporaneo che viene rinnovato dai famigliari.

Il permesso di soggiorno, pur garantendogli tutti i diritti sociali (scuola, sanità, ecc), tuttavia lo fa percepire sempre come temporaneo e "precario" rispetto ai suoi coetanei italiani.

L’**obbligo di rinnovo del permesso di soggiorno**, con le relative lungaggini burocratiche e amministrative, determina problemi per l’inserimento scolastico, minando il percorso di formazione individuale e sociale del minore, determinante nel costruirne l’identità personale. La titolarità di un permesso di soggiorno pur consentendo la libera circolazione di breve durata in Area Schengen, tuttavia **non** permette di **viaggiare all’estero** durante la fase di rilascio e rinnovo del permesso. Si tratta di una limitazione che danneggia il minore, ad esempio in occasione di viaggi scolastici o d’istruzione, o nel caso volesse andare a trovare un parente in un altro paese europeo.

I minori nati in Italia possono fare **richiesta di cittadinanza al compimento dei 18 anni** ma devono aver vissuto ininterrottamente sul territorio italiano e devono poterlo dimostrare (ad esempio attraverso certificati di vaccinazione, frequenza scolastica, ecc). Il fatto di aver trascorso le vacanze nel paese d’origine o la semplice dimenticanza di notificare un cambio di residenza possono compromettere il rilascio della cittadinanza.

Il **soggiorno del minore può essere interrotto in qualunque momento** per perdita del lavoro dei genitori, diminuzione del reddito, o risoluzione di un contratto di affitto in base alle leggi in vigore. Infatti, nonostante viga il principio di inespellibilità del minore, il bambino accompagnato da genitori “irregolari” non ha alcuna garanzia di poter continuare a soggiornare in Italia qualora i genitori si trovino nella condizione di dover rientrare nel proprio paese.

Considerato il grande rilievo che assume l’attività sportiva per la crescita e la formazione di un giovane, appare un grande limite ai nati in Italia da genitori stranieri quello di **non potersi iscrivere a sport agonistici** in quanto cittadini non italiani.